

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7 – Sicurezza alimentare

Stabilimento n. IT C8827 CE sito in Cinisi (PA), impresa alimentare BADALAMENTI GIUSEPPE - Estensione del riconoscimento.

La Dirigente del Servizio

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
- VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;
- VISTO il documento SANCO 2179/2005 Revision 5 “Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments”, che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/2004;

- VISTO il Decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, il quale individua, nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali quali autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04;
- VISTO il Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 7 agosto 2015";
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l'altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il D.D.G. n. 2583 del 14 dicembre 2017 - "Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/04";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 430 dell'11 dicembre 2024, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico al dott. Giacomo Scalzo;
- VISTA la nota D.G. prot. n. 148 del 3 gennaio 2025 con la quale è stata conferita ai dirigenti del D.A.S.O.E. la delega all'adozione dei provvedimenti amministrativi;
- VISTO il D.D.G. n. 1013 del 15 settembre 2023 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Daniela Zora l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 7 "Sicurezza Alimentare";
- VISTO il D.D.S. n. 01468 del 30 luglio 2013 con il quale lo stabilimento dell'impresa alimentare BADALAMENTI GIUSEPPE, sito in Cinisi (PA), via Luigi Einaudi n. 53, C.A.P. 90045, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell'esercizio delle seguenti attività: Stabilimento di trasformazione Latte e prodotti a base di latte (Sez. IX) per la trasformazione di ricotta fresca in crema di ricotta zuccherata congelata, con l'attribuzione del numero di riconoscimento IT C8827 CE;
- VISTA la PEC del 02 marzo 2026, acquisita in data 03 marzo 2026 al protocollo di questo Dipartimento n. 6998, con la quale il SUAP del comune di Cinisi (PA) ha trasmesso la pratica relativa all'estensione del riconoscimento dell'*approval number* IT C8827 CE, attribuito allo stabilimento dell'impresa alimentare BADALAMENTI GIUSEPPE, all'esercizio dell'attività di: 1) Attività generali (Sez. 0) Deposito frigorifero - CS, per prodotti imballati/confezionati, per latte e prodotti a base di latte;
- VISTA la nota prot. n. 7439 del 06 marzo 2026 con la quale questo Servizio ha chiesto al SUAP del comune di Cinisi (PA) un'integrazione alla suddetta pratica;
- VISTA la PEC dell'08 aprile 2026, assunta nella stessa data al protocollo di questo Dipartimento n. 11083, con la quale il S.I.A.O.A. dell'ASP di Palermo ha chiesto al SUAP del comune di Cinisi (PA) la trasmissione dell'intera pratica;
- VISTA la nota prot. n. 00220991 del 27 aprile 2026, assunta in data 28 aprile 2026 al protocollo di questo Dipartimento n. 13182, con la quale il Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ASP di Agrigento ha comunicato che lo stabilimento dell'impresa alimentare BADALAMENTI GIUSEPPE è stato soggetto a variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di

lavorazione che comportano (*estensione*) variazioni alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva già riconosciuta;

- VISTA la nota prot. n. 13663 del 30 aprile 2026 con la quale questo Servizio ha sollecitato al SUAP la trasmissione delle integrazioni documentali richieste con nota prot. n. 7439 del 06 marzo 2026;
- VISTA la PEC dell'11 maggio 2026, acquisita in pari data al protocollo di questo Dipartimento n. 14781, con la quale il S.I.A.O.A. dell'ASP di Palermo ha trasmesso le integrazioni richieste con la suddetta nota;
- VISTA la completezza della documentazione pervenuta e la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa prevista;
- RITENUTO di dovere procedere in merito;

DECRETA

- ART.1 Per i motivi di cui in premessa e ai fini igienico sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, lo stabilimento dell'impresa alimentare BADALAMENTI GIUSEPPE, sito in Cinisi (PA), via Luigi Einaudi n. 53, C.A.P. 90045, viene riconosciuto idoneo anche all'esercizio della seguente attività: Attività generali (Sez. 0) Deposito frigorifero autonomo - CS, per prodotti imballati/confezionati, per latte e prodotti a base di latte.
- ART.2 L'impianto mantiene l'*approval number* **IT C8827 CE** e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.SI.S. Strutture che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente decreto.
- ART.3 L'impresa alimentare deve garantire, tra l'altro, che gli alimenti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.
Il Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP deve sempre risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.
Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile, nonché le procedure e le attività di autocontrollo devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa vigente.
In particolare lo smaltimento di rifiuti e scarti deve avvenire tramite raccolta differenziata.
Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi ed infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.
- ART.4 Il mantenimento del riconoscimento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dall'impresa alimentare BADALAMENTI GIUSEPPE.
I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della competente Azienda Sanitaria Provinciale e le operazioni di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione dei prodotti devono avvenire in conformità con quanto previsto dai regolamenti citati in premessa.

Il presente decreto, in quanto atto endoprocedimentale, viene trasmesso al SUAP del Comune di Cinisi (PA) per la conclusione della conferenza semplificata, e pubblicato sul sito web di questo Dipartimento.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 15/05/2026

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Zora

F.P.F.